

**STATUTO "POLISPORTIVA ERMANN0 LIZZI ASSOCIAZIONE SPORTIVA  
DILETTANTISTICA" in sigla "A.S.D.P. ERMANN0 LIZZI" - UDINE**

**Articolo 1**

**Denominazione, sede e durata**

1. È costituita una associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile e dell'art. 90, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 denominata "POLISPORTIVA ERMANN0 LIZZI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" in sigla "A.S.D.P. ERMANN0 LIZZI".
2. L'associazione ha sede nel Comune di Udine, via Martignacco n. 187.
3. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

**Articolo 2**

**Scopo sociale**

L'associazione non ha scopo di lucro e, considerato l'elevato valore riconosciuto allo sport quale mezzo di formazione e di socializzazione della persona, si propone quale scopo principale:

- la promozione, la diffusione, l'organizzazione, la tutela e lo sviluppo dello sport in generale con principale attenzione a quelli riconosciuti dal C.O.N.I., favorendo di conseguenza la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva senza tralasciare le questioni relative all'inclusione sociale quale forma per eliminare le discriminazioni sociali nel rispetto delle varie diversità (razza, sesso, cultura, religione, disabilità);
- l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, allo scopo di divulgare la conoscenza dei vari sport esercitati, creando altresì per i giovani momenti di ritrovo e di aggregazione;

**Articolo 3**

**Oggetto sociale**

1. Per attuare le finalità istituzionali, l'Associazione potrà:
  - a) gestire ogni forma di attività didattica, agonistica e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline sportive;
  - b) provvedere all'assistenza dei propri associati e dei tesserati nella pratica delle discipline esercitate, sia attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e collaboratori competenti, sia attraverso la messa a disposizione di materiale e abbigliamento tecnico, di beni e attrezzature per l'esercizio completo della disciplina sportiva scelta;
  - c) l'organizzazione in modo continuativo di attività e manifestazioni sportive, anche integrate, a favore dei soggetti diversamente abili e comitati organizzatori locali;
  - d) acquisire in comodato, locazione o proprietà, impianti sportivi, strutture e attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività;
  - e) organizzare tornei, gare, stage, manifestazioni e altre iniziative specifiche, miranti alla promozione e al coordinamento delle discipline sportive;
  - f) istituire corsi di preparazione tecnico-sportiva a tutti i livelli, nelle discipline esercitate dall'associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici;
  - g) gestire attività ricreative e centri di ritrovo per gli associati e i tesserati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, ivi compresa se del caso, la gestione di posti di ristoro nel

rispetto delle vigenti disposizioni di legge. L'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere connessa a quelle svolte in diretta attuazione dei fini sociali;

h) promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva esercitata;

i) gestire impianti sportivi di proprietà di enti pubblici anche attraverso apposite convenzioni e provvedere direttamente alla manutenzione anche straordinaria, alle migliorie e/o ampliamento di detti impianti, chiedendo anche contributi a enti pubblici e/o privati;

l) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;

m) pubblicare riviste, saggi, video e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo;

n) aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire.

2. In occasione di feste, di celebrazioni, di ricorrenze, di giornate ed eventi particolari, di campagne di sensibilizzazioni, l'associazione potrà occasionalmente effettuare raccolte pubbliche di fondi.

3. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse.

4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti di Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, ai quali dovrà affiliarsi. Al tempo stesso accetta eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle federazioni, degli enti di promozione sportiva e delle discipline associate, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l'Associazione potrà istituire, al proprio interno, Sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio Regolamento. I responsabili delle suddette Sezioni si impegnano, comunque, fin d'ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti impartiti dalla Federazione e/o Ente sportivo cui intende affiliarsi.

6. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

#### **Articolo 4**

##### **Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo e dagli avanzi netti di gestione.

#### **Articolo 5**

##### **Associati e domanda di ammissione**

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di Associati le persone fisiche e giuridiche che ne facciano richiesta purché dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del

decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione e/o Ente di appartenenza e dei suoi organi.

2. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

3. La validità della qualità di Associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'esame da parte del Consiglio Direttivo o di un proprio delegato, il cui giudizio negativo deve sempre essere motivato e contro il quale è ammesso appello all'assemblea.

4. In caso di domanda di ammissione ad Associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.

5. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di Associato.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa, o rivalutata.

## **Articolo 6**

### **Diritti e doveri dei soci**

1. Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

2. Tutti gli associati maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'Associato minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

3. Al solo Associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti statutari.

4. Gli Associati diversi dalle persone fisiche partecipano alle assemblee sociali tramite il proprio legale rappresentante o un delegato.

5. Gli Associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo 7**

### **Decadenza dei soci**

1. Gli Associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

a) recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo e con effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;

b) esclusioni deliberate dal Consiglio Direttivo per gravi motivi;

c) scioglimento dell'associazione secondo le disposizioni del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera b), eseguito dal Consiglio Direttivo, può essere impugnato avanti l'assemblea entro 60 giorni dalla sua comunicazione all'interessato, mediante raccomandata o pec. Nel corso dell'assemblea, alla quale deve essere convocato l'Associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'Associato radiato non può essere riammesso.

## **Articolo 8**

### **Organi sociali**

Gli organi sociali sono costituiti da: l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri.

## **Articolo 9**

### **Funzionamento dell'assemblea dei soci**

1. L'assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente e in ultima istanza, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

## **Articolo 10**

### **Diritti di partecipazione**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli Associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni Associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro Associato.

## **Articolo 11**

### **Assemblea ordinaria**

1. L'assemblea deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se il presidente o gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può

essere ordinata dal presidente del tribunale. Deve comunque essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

2. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà con un preavviso di almeno otto giorni prima, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione, o nel sito web, e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica o di un più moderno sistema elettronico. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

## **Articolo 12**

### **Assemblea straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria e/o elettronica o di un più moderno sistema elettronico. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

3. L'assemblea straordinaria potrà deliberare la trasformazione dell'associazione in società di capitali o cooperativa sportiva dilettantistica ai sensi di quanto previsto dall'art. 90, della L. 289/2002.

## **Articolo 13**

### **Validità delle assemblee**

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Ogni Associato ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

## **Articolo 14**

### **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri eletti dall'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il/i Vicepresidente/i, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi

componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni e/o enti sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

## **Articolo 15**

### **Dimissioni di un consigliere**

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati disponibili, il consiglio provvederà alla cooptazione tra altri associati, o proseguirà carente dei suoi componenti, in ogni caso fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni del presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima riunione successiva. In caso di congiunte dimissioni sia del presidente che del vicepresidente le funzioni saranno svolte dal consigliere più anziano fino alla nomina del nuovo presidente e del vicepresidente che dovrà aver luogo alla prima riunione successiva.

3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti indipendentemente dalla carica assunta. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

## **Articolo 16**

### **Convocazione del Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Il Consiglio direttivo deve essere comunque convocato almeno una volta al semestre.

## **Articolo 17**

### **Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea degli associati;

- b) redigere il rendiconto consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui al presente statuto;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) validare le domande di ammissione dei soci, anche tramite uno o più delegati;
- f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari.

## **Articolo 18**

### **Il Presidente e Vicepresidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo; presenta all'assemblea degli associati il rendiconto; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
2. Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

## **Articolo 19**

### **Il Collegio dei Revisori o Revisore unico**

1. Qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione può istituire un organo con funzioni di controllo amministrativo; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale (Collegio dei Revisori) ovvero in forma monocratica (Revisore unico) a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima.
2. Se nominato in forma collegiale si compone di tre membri effettivi e di un supplente, che subentra in caso di cessazione di un membro effettivo. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.
3. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
4. Ai Revisori è affidato il controllo della contabilità e danno un parere sui bilanci. In particolare verificano che le procedure amministrative e la loro applicazione siano correttamente impostate.
5. L'organo di controllo partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, e qualora lo ritenga opportuno può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati.

## **Articolo 20**

### **Il Collegio dei Probiviri**

1. Il Collegio dei Probiviri, quando nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi.
2. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare le infrazioni commesse da associati e tesserati cui viene demandato un parere da parte degli organi sociali; eventualmente, commina sanzioni in coerenza con statuto e regolamenti dell'associazione. Il dispositivo della

deliberazione sarà affisso all'albo sociale e la decisione sarà inappellabile. Le sanzioni saranno eseguite dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo 21**

### **Anno sociale e rendiconto**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre.
2. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo dell'associazione da sottoporre all'approvazione assembleare entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità. Il Rendiconto deve informare sulla complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

## **Articolo 22**

### **Divieto di distribuzione utili**

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Inoltre, non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, i proventi delle attività.

## **Articolo 23**

### **Risorse finanziarie**

Le risorse finanziarie sono costituite dalle quote associative, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, dai contributi di enti pubblici, dalle erogazioni liberali di privati, dalle raccolte pubbliche di fondi, dalle donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari e da ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.

## **Articolo 24**

### **Scioglimento e devoluzione**

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione per qualsiasi motivo, delibererà sentita l'eventuale autorità preposta dalla legge in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione la cui devoluzione dovrà comunque avvenire a fini sportivi e a favore di un'altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Articolo 25**

### **Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione e/o enti a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

VISTO: IL PRESIDENTE